Comune di Sondrio

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

IN FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2010

INDICE

ART. 1 Oggetto del Regolamento

ART. 2 Interventi economici a favore di soggetti in stato di bisogno
2.1 Destinatari
2.2 Condizioni per l'accesso
2.3 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
2.4 Definizione del "minimo vitale" per la determinazione del contributo
2.5 Segnalazione dello stato di bisogno e domanda di contributo
2.6 Ammissione al contributo
2.7 Tipologia e modalità di intervento
a) Contributi Ordinari
b) Contributi Straordinari

ART. 3 Prestito sull'onore

3.1 Destinatari e finalità
3.2 Tipologia e modalità di intervento
3.3 Condizioni per l'accesso
3.4 Ammontare del prestito
3.5 Esame della domanda ed erogazione
3.6 Verifiche

ART. 4 Interventi di pagamento o di integrazione rette in strutture residenziali (anziani e disabili)

4.1 Destinatari
4.2 Tipologia e modalità dell'intervento
4.3 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
4.4 Ammissione all'intervento

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi di natura economica a favore di soggetti e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, interventi che il Comune di Sondrio realizza nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni dalle leggi vigenti.
Gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento si prefiggono di limitare i rischi di istituzionalizzazione e garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi in disagiate condizioni economiche e personali a causa di gravi limitazioni personali, familiari o sociali, nonché per garantire la permanenza presso le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani e disabili.
Gli interventi di natura economica sono in ogni caso concessi compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte ai capitoli a ciò destinati del bilancio comunale e a seguito di una valutazione di opportunità e necessità effettuata dal servizio sociale di base nell'ambito del progetto complessivo di aiuto.

ART. 2 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

2.1 Destinatari

I destinatari degli interventi economici sono:

- i residenti nel Comune di Sondrio;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi temporaneamente presenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ad altri servizi e interventi del Comune, della Regione e dello Stato d'appartenenza.

2.2 Condizioni per l'accesso

L'accesso ai contributi economici di cui al presente articolo è subordinato alla verifica dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare il cui valore non deve superare le soglie stabilite all'articolo 2.7.
In via eccezionale, solo per i contributi straordinari, potrà essere valutata e concessa una deroga alle soglie ISEE secondo quanto stabilito all'articolo 2.7, lettera b).

Per i soggetti che possono accedere ai contributi economici si procede a verificare che il nucleo familiare di cui fa parte il richiedente sia privo di reddito ovvero disponga di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi entrata economica a qualunque titolo percepita e da chiunque erogata, non sia, all'atto della presentazione della domanda, superiore alla soglia di "minimo vitale" di cui al punto 2.4 dei presente Regolamento.
I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare sia di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che non deve risultare inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; per coloro che non dispongono di un'abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino alla somma massima stabilita dall'allegato B al presente Regolamento (Parametri per l'erogazione degli interventi economici), che potrà essere periodicamente aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2.3 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli art. 433 e 434 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel definire gli interventi di sostegno alla persona, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di

responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, di promuovere ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

2.4 Definizione del "minimo vitale" per la determinazione del contributo

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di capacità economica necessaria per affrontare le spese di prima necessità.
Il valore del minimo vitale individua un limite di riferimento per l'analisi del singolo caso e per la definizione di un progetto di aiuto che tenga conto, oltre che della eventuale concessione di contributi economici, di tutte le altre risorse ed interventi nella disponibilità dei servizi.
Il minimo vitale mensile è assunto pari all'importo delle pensioni integrate al trattamento minimo, in vigore al I° gennaio dell'anno di riferimento, riparametrato in funzione del numero di componenti del nucleo familiare secondo la scala d'equivalenza adottata per calcolare l'ISEE e aggiornato annualmente con provvedimento del Dirigente competente.

2.5 Segnalazione dello stato di bisogno e domanda di contributo

La richiesta di contributo deve essere presentata per iscritto dall'interessato, da un parente (art. 433 Codice Civile), o dall'amministratore di sostegno, dal Tutore o Curatore, su apposito modulo, allegando l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità dei bisogno.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.
Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 30 giorni.
In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.
Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributo ed è accertato dall'assistente sociale attraverso l'indagine sociale, avvalendosi di informazioni in possesso di altri servizi comunali e/o di altri enti pubblici, nonché se necessario, da informazioni reperite attraverso indagini condotte dalla Polizia Municipale.

Le segnalazioni dello stato di bisogno relative a terzi dovranno essere inoltrate in forma scritta da persone fisiche o da enti pubblici e privati.
L'assistente sociale a seguito di tale segnalazione, contatterà la persona segnalata.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

2.6 Ammissione al contributo

L'ammissione al contributo è subordinata alla valutazione di opportunità e necessità effettuata dal servizio sociale di base nell'ambito del progetto complessivo di aiuto e dalla disponibilità di bilancio.
La proposta di contributo, a cura dell'assistente sociale, prevede la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni, l'ammontare, la tipologia, le modalità e la durata dell'intervento economico, definiti in un progetto di aiuto concordato con il richiedente; dovrà inoltre indicare tutte le prestazioni agevolate di cui eventualmente usufruisce il nucleo familiare del richiedente.
L'ammissione al contributo avviene con determinazione del dirigente del Settore Servizi alla Persona o suo delegato sulla base della relazione sociale, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.
Il diniego deve essere comunicato per iscritto al richiedente e, in tal caso, lo stesso può formulare opposizione al dirigente preposto entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

2.7 Tipologia e modalità di intervento

Gli interventi economici oggetto del presente articolo del regolamento sono:

a) contributi ordinari

b) contributi straordinari

a) contributi ordinari

I contributi ordinari sono interventi volti ad assicurare alle singole persone e/o al nucleo familiare in stato di bisogno un sostegno economico qualora tale nucleo non raggiunga la soglia di "minimo vitale".

Il contributo ordinario massimo annuale non può essere superiore al valore stabilito dall'allegato B al presente Regolamento (Parametri per l'erogazione degli interventi economici), che potrà essere periodicamente aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
Il contributo ordinario erogabile è quantificato in funzione dell'eventuale reddito del richiedente (differenza parametro - reddito) ed è calcolato in relazione ai mesi per i quali è concessa l'erogazione del contributo.

Il contributo ordinario potrà essere concesso ai nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a 12 volte il minimo vitale mensile per una persona.

Il contributo è erogato sulla base di un progetto sociale di aiuto e a seguito di determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona o suo delegato, tenuto conto delle risorse economiche disponibili a bilancio.
Tali contributi devono essere sottoposti a verifica periodica, almeno trimestrale, rispetto all'effettivo permanere delle difficoltà rilevate e agli obiettivi del progetto.
Il contributo ordinario non può comunque essere erogato per un periodo superiore ai sei mesi continuativi, l'eventuale proroga deve essere rivalutata sulla base del permanere delle condizioni di bisogno e complessivamente non può superare il contributo ordinario massimo annuale.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione della situazione economica del proprio nucleo familiare (reddito e patrimonio) successiva alla data di presentazione della domanda di erogazione di contributo economico, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio di dati difformi a quanto dichiarato.

Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di amministrare le proprie entrate, in funzione delle necessità proprie e dei familiari a carico, o qualora si verifichino situazioni per cui si renda opportuno sostituire il contributo economico ordinario con benefici non di natura finanziaria, ciò può avvenire attraverso il pagamento diretto da parte del Comune di fatture e bollette (gas, luce), spese per locazione, acquisto generi di prima necessità, ecc.;

b) contributi straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale riguardanti l'abitazione, le spese sanitarie certificate non rimborsabili dal sistema sanitario nazionale e regionale e di altri bisogni primari;

- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;

- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di soggetti a rischio di emarginazione nell'ambito di progetti concordati con il servizio sociale;

Il contributo straordinario massimo annuale non può essere superiore al valore stabilito dall'allegato B al presente Regolamento (Parametri per l'erogazione degli interventi economici), che potrà essere periodicamente aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Il contributo straordinario potrà essere concesso ai nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a 24 volte il minimo vitale mensile per una persona.

Come previsto all'art. 2.2- Condizioni per l'accesso, può essere valutata e concessa una deroga alle sopraccitate soglie ISEE nei seguenti casi:

- improvvisa perdita del lavoro a tempo indeterminato del richiedente, per cause non imputabili al lavoratore stesso, tale da determinare una assoluta mancanza di reddito o un reddito al di sotto del minimo vitale per il nucleo familiare di riferimento;
- separazione dal coniuge del richiedente non ancora ratificata dal Tribunale o decesso dello stesso coniuge che determinano una situazione di indigenza per il richiedente stesso.

ART. 3. - PRESTITO SULL'ONORE

Al fine di superare il più possibile soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee, l'Amministrazione Comunale può intervenire con lo strumento del "prestito sull'onore" nel rispetto dei criteri di ammissibilità dei presente Regolamento.

3.1. Destinatari e finalità

Il Comune può concedere prestiti sull'onore senza interesse a soggetti maggiorenni il cui nucleo familiare sia in condizioni di momentanea difficoltà che rispondono ai criteri di accesso sotto indicati.
Il prestito d'onore risponde alle seguenti finalità:

- offrire un supporto economico a situazioni familiari e personali di difficoltà temporanea, come alternativa a percorsi di tipo assistenziale;
- offrire un servizio flessibile e personalizzato che abbia caratteristiche promozionali e di sostegno delle autonomie personali e familiari;
- fondare un patto "adulto" fra istituzioni e persone e/o famiglie basato principalmente su un impegno morale di restituzione del prestito concesso.

Indicativamente, le situazioni di difficoltà socio-economica, che possono essere valutate ai fini dell'attivazione di interventi di prestito sull'onore, dovranno rientrare all'interno delle seguenti categorie:

- spese per alloggio (es.: depositi cauzionali, anticipo affitti, primo arredo);
- spese per utenze particolarmente onerose;
- spese sanitarie e farmaceutiche di rilievo;
- ogni altra situazione che possa essere determinante per il raggiungimento di un'autonomia personale da parte del richiedente.

3.2 Tipologia e modalità di intervento

La concessione del prestito da parte del Comune avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale del Comune unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea difficoltà. Il progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e contenente gli elementi disposti dalla presente disciplina.

3.3. Condizioni per l'accesso

Possono accedere al prestito d'onore i cittadini italiani o stranieri che siano residenti nel Comune di Sondrio.

Per la concessione del prestito è necessaria una verifica delle condizioni individuali e familiari del richiedente, che deve presentare una situazione economica tale da garantirne la restituzione.
Il prestito non può comunque essere concesso a nuclei familiari le cui entrate non raggiungano il "minimo vitale" e che presentino una situazione economica già fortemente compromessa (ingenti debiti e/o frequente ricorso ad integrazioni al reddito da parte dell'Ente locale a quel nucleo familiare).
Per la concessione del prestito, è necessario che il richiedente evidenzi una situazione economica (ISEE) caratterizzata dalla certezza delle entrate (contratto di lavoro, pensione, ma anche una prospettiva di una entrata futura, certificata da un contratto di lavoro già sottoscritto o da altri documenti che possano opportunamente dimostrarne la fonte e l'entità) che in ogni modo dovrà essere congruente con l'entità del prestito.

E' inoltre necessario che il beneficiario esprima la propria disponibilità ad autorizzare il versamento delle rate del prestito a favore dell'ente attraverso trattenuta diretta dal proprio stipendio o dalla pensione.

Per poter usufruire del servizio, è ammessa la proprietà di un solo alloggio. Saranno possibili richieste di autocertificazione e controlli da parte dell'Ente.

Il prestito potrà essere concesso ai nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a 36 volte il minimo vitale mensile per una persona, stabilito dall'allegato B al presente Regolamento (Parametri per l'erogazione degli interventi economici), che potrà essere periodicamente aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

3.4 Ammontare del prestito

Il prestito d'onore consiste nella concessione di una somma di importo massimo pari al valore stabilito dall'allegato B al presente Regolamento (Parametri per l'erogazione degli interventi economici), che potrà essere periodicamente aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale, a tasso zero, restituibile in rate fisse mensili in un periodo massimo di 36 mesi.

L'inizio dei versamenti può essere differito nel tempo sulla base di un progetto concordato con il richiedente e comunque non oltre i 3 mesi.
Il percorso per la concessione del prestito segue un iter strutturato nelle fasi seguenti.

3.5 Esame della domanda ed erogazione

L'ammissione al prestito avviene con determinazione del dirigente del Settore Servizi alla Persona o suo delegato sulla base di una relazione sociale, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.
L'erogazione effettiva del prestito avviene a seguito della elaborazione del relativo progetto e alla stipulazione del contratto.

Il diniego del prestito sarà comunicato al richiedente con lettera predisposta dal Servizio Sociale. In caso di approvazione, il richiedente sarà invitato a sottoscrivere, presso il Servizio Sociale, un contratto formale contenente l'impegno alla restituzione del prestito nei tempi e nei modi concordati.
Il pagamento delle rate dovrà avvenire attraverso trattenuta diretta dallo stipendio o dalla pensione del beneficiario.

In caso di mancata restituzione di una rata, l'Ufficio preposto invierà un sollecito di pagamento al beneficiario inadempiente e, per conoscenza, all'assistente sociale proponente.
Se il ritardato pagamento si protrae oltre i 60 giorni dalla scadenza della rata, il beneficiario decade dalla possibilità di usufruire di analoghi interventi o di ulteriori prestazioni economiche di natura assistenziale. Il Comune valuterà la possibilità di intervenire in modo coattivo con le procedure consentite dalla normativa vigente.
Nel caso si verifichino situazioni di particolare gravità, che modifichino profondamente la situazione socio-economica del beneficiario del prestito, tali da determinare una situazione di grave indigenza

del nucleo familiare, l'assistente sociale potrà proporre un cambiamento nel piano di restituzione con riferimento ai tempi (eventuale temporanea sospensione) e all'importo delle rate o la copertura del prestito attraverso l'erogazione di un contributo straordinario.

Le variazioni intervenute comporteranno una modifica formale del contratto precedentemente sottoscritto. Non si può concedere altro prestito allo stesso nucleo familiare fino a che non sia stato restituito quello precedente.

3.6. Verifiche

Il servizio sociale provvede a redigere una relazione annuale di verifica che evidenzi le tipologia di utenza, le caratteristiche dei prestiti concessi, l'andamento finanziario del servizio.

ART.4 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN STRUTTURE PROTETTE A FAVORE DI ANZIANI

4.1. Destinatari

I destinatari del presente intervento sono i cittadini ricoverati in strutture protette a carattere residenziale (RSA).
Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta, si intende l'intervento di natura economica, che il Comune pone a carico del proprio bilancio, con lo scopo di garantire il corretto e completo percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti.
Il ricoverato in struttura residenziale è tenuto a pagare la retta di ricovero utilizzando tutti i proventi economici, in godimento o futuri, oltre a quelli da rendite derivanti dal proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, in questa ultima fattispecie solo nel caso in cui la proprietà non costituisca abitazione principale di familiari e/o di coloro che concorrono al pagamento della retta.

L'integrazione avviene solo nel caso in cui, l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero e ove non esistano parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi.
Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica dell'interessato.

4.2. Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero nelle Strutture Residenziali e deve essere concordato con la RSA che accoglie l'ospite prima della sua ammissione.
Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato.
L'intervento dei Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme, a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

1. domanda dell'interessato, di un familiare, dell'Amministratore di Sostegno, del Tutore o del Curatore, attestante la situazione economica (ISEE) reddituale e patrimoniale dell'interessato e dei familiari tenuti agli alimenti;
2. relazione del Servizio Sociale attestante la necessità del ricovero e la situazione socio-economica del richiedente;
3. documentazione sanitaria, ove necessario, attestante il bisogno di ricovero ed eventuale valutazione multidisciplinare dei servizi specialistici;

Per la modalità di partecipazione al pagamento della retta, si calcola la quota da integrare tenendo conto della retta della struttura detratta delle entrate dell'interessato. A tutti gli utenti ammessi

all’assistenza verrà lasciata una quota mensile per spese personali con un valore stabilito dall’allegato B al presente Regolamento (Parametri per l’erogazione degli interventi economici), che potrà essere periodicamente aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
Tale somma in presenza dell’Amministratore di sostegno è a questi erogata con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute.

4.3 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli art. 433 e 434 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel contribuire all’integrazione della retta, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, di promuovere ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

4.4. Ammissione all'intervento

L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con determinazione del dirigente di Settore, su proposta dell'assistente sociale, nell'ambito dei vincoli di bilancio.
L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente regolamento.
Il diniego all'integrazione della retta deve essere comunicato per iscritto al richiedente, entro 30 giorni.
L'utente in caso di diniego può formulare opposizione al dirigente preposto, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.